



STUDIO COMMERCIALISTA ASSOCIATO CONTRINO

OGGETTO: Circolare 3.2021

Seregno, 18 gennaio 2021

RATEIZZAZIONE E ROTTAMAZIONE - NUOVI TERMINI

Non essendo stata prorogata la sospensione introdotta dal **Decreto Cura Italia**, è terminata la moratoria degli atti di recupero coattivo dell'agente della riscossione e quindi, dal 1 gennaio 2021, inizieranno nuovamente ad essere notificate le cartelle di pagamento ed avviate le azioni esecutive o cautelari.

L'ultimo decreto "Ristori quater" ha disposto il rinvio - dal 10 dicembre 2020 al 1° marzo 2021 - del termine di versamento delle rate, aventi scadenza nel 2020, relative alla rottamazione ter e al saldo e stralcio. Il rinvio va incontro alle esigenze dei debitori determinate dal protrarsi degli effetti derivanti dalla crisi da Covid-19. Le rate prorogate non potranno formare oggetto di un'ulteriore dilazione. Inoltre, per il nuovo termine del 1° marzo 2021 non troverà applicazione la soglia di tolleranza di 5 giorni (lieve inadempimento).

Si riepiloga di seguito la situazione di fatto relativamente ai termini di pagamento delle cartelle esattoriali e degli avvisi di accertamento, nonché delle rateizzazioni dei piani di pagamento del "Saldo e stralcio" e della "rottamazione di cartelle".

CARTELLE DI PAGAMENTO – AVVISI DI ACCERTAMENTO

I termini di pagamento delle cartelle di pagamento, degli avvisi di accertamento e degli avvisi di addebito affidati all'Agente della Riscossione scadenti nel periodo dall'8 marzo al 31 dicembre 2020, sono sospesi. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il **31 gennaio 2021**.

Per i soggetti con residenza, sede legale o sede operativa **nei comuni della c.d. "zona rossa"** (allegato 1 del DPCM 1° marzo 2020), la sospensione **decorre dal 21 febbraio 2020**.

RATEIZZAZIONI

Entro il **31 dicembre 2021**, i contribuenti con piani di rateizzazione decaduti prima della sospensione dell'attività di riscossione conseguente all'emergenza epidemiologica da Covid-19 (08-03-2020) commi 1 e 2-*bis* dell'articolo 68 del decreto legge 17 marzo 2020 n. 18, possono presentare una **nuova richiesta di rateizzazione** senza necessità di saldare le rate scadute del precedente piano di pagamento;

Per le richieste di rateizzazione presentate **entro il 31 dicembre 2021 è stata** innalzata la soglia da **60 mila a 100 mila euro** per la quale non è necessario documentare la temporanea situazione di difficoltà al pagamento in unica soluzione.



STUDIO COMMERCIALISTA ASSOCIATO CONTRINO

Per i provvedimenti di accoglimento delle richieste di rateizzazione presentate fino al **31 dicembre 2021**, la **decadenza** dai piani di pagamento accordati viene determinata nel caso di **mancato pagamento di dieci rate**, anche non consecutive, invece delle **cinque rate** ordinariamente previste.

“ROTTAMAZIONE CARTELLE” - “SALDO E STRALCIO” ⁱ

Le **rate di pagamento 2020** della “Rottamazione-ter”, del “Saldo e stralcio” e della “Definizione agevolata delle risorse UE”, sono **differite** al **1° marzo 2021** (in precedenza fissato al 10 dicembre 2020 dal “Decreto Rilancio”);

Per coloro che avevano già perso i benefici delle misure agevolative della “prima Rottamazione” (D.L. n. 193/2016 e della “Rottamazione-bis” (D.L. n. 148/2017) non avendo pagato le rate in scadenza entro i termini previsti, il “Decreto Ristori” (DL 137/2020 art 13-decies, c. 6) ha esteso la possibilità di chiedere la rateizzazione.

SITUAZIONE DAL 1 GENNAIO 2021

Non essendo stata prorogata la sospensione introdotta dal Decreto Cura Italia, è terminata la moratoria degli atti di recupero coattivo dell’agente della riscossione e quindi inizieranno nuovamente a essere notificate le cartelle di pagamento e avviate le azioni esecutive o cautelari.

In caso di cartelle non scadute al 8.03.2020, il contribuente ha facoltà, in alternativa, di presentare istanza di dilazione entro la fine del mese. I contribuenti con rateazioni pendenti al 8.03.2020 potranno beneficiare dell’allungamento a 10 rate non pagate della condizione di decadenza dal beneficio del termine.

Nei confronti dei soggetti che hanno maturato morosità prima dell’inizio della sospensione, i pignoramenti possono essere già avviati da gennaio. Tuttavia, è ancora possibile presentare una nuova domanda di dilazione senza versare le rate scadute.

CASI RICORRENTI

Per le rate Rottamazione-ter” e del “Saldo e stralcio” in scadenza nell’anno 2021 si può continuare a utilizzare i bollettini contenuti nella “Comunicazione delle somme dovute” già in possesso anche se il versamento sarà effettuato in date differenti rispetto a quelle originarie. In caso di smarrimento si può sempre chiederne una copia con il nostro servizio online.

Per le rate di un piano di rateizzazione in corso con rate che scadono nel periodo di sospensione (dall’8 marzo al 31 dicembre 2020) è possibile non rispettare le scadenze di pagamento purchè vengano versate comunque entro il 31 gennaio 2021.

Piano di rateizzazione che alla data dell’8 marzo era ancora in essere, il contribuente ha difficoltà a corrispondere entro il 31 gennaio 2021 tutte le rate in scadenza. Il “Decreto Rilancio” estende da 5 a 10 il numero massimo delle



STUDIO COMMERCIALISTA ASSOCIATO CONTRINO

rate, anche non consecutive, che comportano la decadenza del piano di rateizzazione in caso di mancato pagamento. Inoltre, il “Decreto Ristori” ha esteso tale agevolazione a tutti i piani di rateizzazione che verranno concessi a fronte di istanze presentate fino al 31 dicembre 2021.

Con un fermo amministrativo già iscritto per una vecchia cartella è possibile pagare integralmente il debito oggetto di fermo amministrativo per ottenere la sua cancellazione oppure chiedere un piano di rateizzazione del debito e, pagando la prima rata, puoi ottenere la sospensione del provvedimento.

Lo Studio rimane a disposizione per ulteriori chiarimenti.

Studio Commercialista Associato Contrino

ⁱ DL. 17-03-2020 n. 18 – Art. 68

3. Il mancato ovvero insufficiente ovvero tardivo versamento, alle relative scadenze, delle rate, da corrispondere nell'anno 2020, delle definizioni di cui agli articoli 3 e 5 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, all'articolo 16-bis del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e all'articolo 1, commi 190 e 193, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, non determina l'inefficacia delle stesse definizioni se il debitore effettua l'integrale versamento delle predette rate **entro il termine del 1° marzo 2021**, al quale non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 14-bis, del medesimo decreto-legge n. 119 del 2018. (1)

3-bis. Relativamente ai debiti per i quali, alla data del 31 dicembre 2019, si è determinata l'inefficacia delle definizioni di cui al comma 3 del presente articolo, in deroga all'articolo 3, comma 13, lettera a), del decreto-legge n. 119 del 2018, possono essere accordate nuove dilazioni ai sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973. Tali dilazioni possono essere accordate anche relativamente ai debiti per i quali, alla medesima data, si è determinata l'inefficacia delle definizioni di cui all'articolo 6 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, e all'articolo 1, commi da 4 a 10-quater, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, in deroga alle previsioni in essi contenute. (4)

(1) Il presente comma prima modificato dall'allegato alla legge di conversione, L. 24.04.2020, n. 27, con decorrenza dal 30.04.2020, poi sostituito dall'art. 154, D.L. 19.05.2020, n. 34 con decorrenza dal 19.05.2020, convertito in legge dalla L. 17.07.2020, n. 77 con decorrenza dal 19.07.2020, poi ripristinato nel testo vigente antecedente le modifiche disposte dall'art. 4, comma 1, D.L. 30.11.2020, n. 157 con decorrenza dal 30.11.2020, a seguito dell'abrogazione disposta dall'art. 1, comma 2, L. 18.12.2020, n. 176 con decorrenza dal 25.12.2020; ai sensi della quale restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del suddetto decreto-legge, è stato da ultimo nuovamente modificato dall'art. 13 septies, D.L. 28.10.2020, n. 137, così come inserito dall'allegato alla legge di conversione, L. 18.12.2020, n. 176 con decorrenza dal 25.12.2020.

(4) Il presente comma inserito dall'art. 154, D.L. 19.05.2020, n. 34 con decorrenza dal 19.05.2020, convertito in legge dalla L. 17.07.2020, n. 77 con decorrenza dal 19.07.2020, poi ripristinato nel testo vigente antecedente le modifiche disposte dall'art. 7, comma 6, D.L. 30.11.2020, n. 157 con decorrenza dal 30.11.2020, a seguito dell'abrogazione disposta dall'art. 1, comma 2, L. 18.12.2020, n. 176 con decorrenza dal 25.12.2020; ai sensi della quale restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del suddetto decreto-legge, è stato da ultimo così modificato dall'art. 13 decies, D.L. 28.10.2020, n. 137, così come inserito dall'allegato alla legge di conversione, L. 18.12.2020, n. 176 con decorrenza dal 25.12.2020.